



BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE SEMPLICE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA – E.R.P. – DI PROPRIETA' COMUNALE, NONCHE' DELL'A.R.C.A. NORD SALENTO (già IACP della Provincia di Brindisi), **CHE SI RENDERANNO DISPONIBILI NEL COMUNE DI MESAGNE (LEGGE REG.LE N. 10/2014)**

IL RESPONSABILE DELL'AREA IV – URBANISTICA

Vista la Legge Regionale nr. 10, del 07/04/2014, e successive integrazioni e modificazioni;
Visto il Decreto Sindacale n. 6, del 29/01/2021, di nomina a Responsabile dell'Area IV Urbanistica;
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 122, del 05.12.2019;
Vista la propria Determinazione n. 399 del 11/02/2021, con cui è stato approvato lo schema del presente bando e la relativa modulistica;

RENDE NOTO

che è indetto, ai sensi della Legge Regionale n. 10, del 07.04.2014 e ss.mm.ii. **BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE SEMPLICE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA – E.R.P. – DI PROPRIETA' COMUNALE, NONCHE' DELL'A.R.C.A. NORD SALENTO** (già IACP della Provincia di Brindisi), che si renderanno disponibili nel Comune di Mesagne, fatto salvo eventuali riserve di alloggi previste dall'art. 12, della legge Regionale n. 10/2014 e ss.mm.ii., nonché dalla Deliberazione di Giunta Comunale n. 122 del 05.12.2019, per far fronte a situazioni di emergenza abitativa.

I cittadini interessati ad ottenere l'assegnazione di un alloggio E.R.P. (Edilizia Residenziale Pubblica) dovranno presentare domanda al Comune di Mesagne su apposito modulo, secondo i termini e le modalità contenute nel presente Bando di Concorso. Gli interessati possono partecipare ad una sola assegnazione in ambito Regionale.

ART.1

REQUISITI PER L'ASSEGNAZIONE

La domanda di partecipazione al bando di concorso è presentata dal soggetto richiedente relativamente all'intero nucleo familiare.

1) Può conseguire l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica:

1.a) chi ha la *cittadinanza italiana*.

Sono ammessi al concorso anche:

- I *cittadini di Stati membri dell'Unione Europea* regolarmente soggiornanti in Italia in possesso di “Attestazione di soggiorno permanente per i cittadini dell'Unione Europea” rilasciata dal Comune di residenza (art.16 del D.L. 30 del 6 febbraio 2007);
- I *cittadini stranieri di uno Stato non aderente all'Unione Europea* in conformità a quanto previsto dall'articolo 40 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, emanato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'articolo 27, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 e ss.mm.ii. (*Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo*),



ovvero per gli stranieri titolari di Carta di Soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di Permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo.

Sono altresì ammessi i *cittadini stranieri* titolari dello status di rifugiato e protezione sussidiaria, ai sensi dell'art. 29 comma 3-ter del D. Lgs. n. 251 del 19 Novembre 2007.

1.b) chi ha la *residenza anagrafica* nel Comune di Mesagne.

Sono ammessi al concorso anche chi, alla data di pubblicazione del bando, pur non risiedendo nel Comune di Mesagne:

- svolge attività lavorativa, autonoma o dipendente esclusiva o principale nel Comune di Mesagne;
- è un lavoratore destinato a prestare servizio in un *nuovo insediamento produttivo realizzato nel Comune di Mesagne*;
- lavoratori emigrati all'estero, per i quali è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale.

1.c) chi *non è titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione* su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato in qualsiasi località, ai fini della valutazione dell'adeguatezza dell'alloggio si applicano gli standard di cui all'articolo 10, comma 2 della L.R. 10/2014 e ss.mm.ii., (vedi art. 8 del presente Bando).

Tale requisito deve essere posseduto da tutti i componenti il nucleo familiare, come da art. 3, comma 4 della L.R. 10/2014, con riferimento al momento della presentazione della domanda nonché al momento dell'assegnazione, e devono permanere in costanza del rapporto.

1.d) chi *non ha già ottenuto l'assegnazione immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici*, o l'attribuzione di precedenti *finanziamenti agevolati* in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, sempreché l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno.

Tale requisito deve essere posseduto da tutti i componenti il nucleo familiare, come da art. 3, comma 4 della L.R. 10/2014, con riferimento al momento della presentazione della domanda nonché al momento dell'assegnazione, e devono permanere in costanza del rapporto.

1.e) chi *fruisce di un reddito annuo complessivo*, riferito al nucleo familiare, non superiore al limite, determinato ai sensi dell'articolo 21 della Legge 5 agosto 1978, nr. 457 (norme per l'edilizia residenziale), vigente al momento della scadenza del Bando di concorso. Il reddito di riferimento è quello imponibile relativo all'ultima dichiarazione fiscale (risultante da Modello CU/730/Unico), al lordo delle imposte e al netto dei contributi previdenziali e degli assegni per il nucleo familiare. Oltre all'imponibile fiscale vanno computati tutti gli emolumenti, esclusi quelli non continuativi, quali pensioni e sussidi a qualsiasi titolo percepiti nonché tutte le indennità, comprese quelle esentasse, fatta eccezione per l'indennità di accompagnamento.

Non va dichiarata nel reddito familiare l'indennità di accompagnamento e l'assegno di cura per pazienti affetti da SLA/SMA e per pazienti non autosufficienti gravissimi.

Il reddito complessivo, che deve essere indicato per tutti i componenti e conviventi del nucleo familiare, risultante in Anagrafe alla data di pubblicazione del presente Bando, non deve essere superiore ad € 15.250,00, così come determinato dalla Delibera di Giunta Regionale n. 735 del 25/05/2016, pubblicata sul BURP n. 67 del 13/06/2016.

Il reddito imponibile annuo complessivo del nucleo familiare è diminuito di € 516,46 per ogni figlio che risulti essere a carico ai fini fiscali. Qualora alla formazione del reddito complessivo familiare concorrano redditi di lavoro dipendente o assimilabile, questi, dopo la predetta diminuzione, sono calcolati nella misura del 60%.



Oltre all'imponibile fiscale vanno computati tutti gli emolumenti quali pensioni e sussidi a qualsiasi titolo percepiti, esclusi quelli non continuativi (come per esempio: assegno di maternità, assegno figli minori, assegni per libri di testo, assegno per borsa di studio, contributi per abbattimento barriere architettoniche, sostegno economico per spese mediche e funerarie, indennità mensile di frequenza, ecc.), nonché tutte le indennità, comprese quelle esentasse, fatta eccezione per l'indennità di accompagnamento.

La mancanza di reddito deve essere autocertificata e può essere anche documentata da certificato di disoccupazione rilasciato dall'Ufficio Provinciale del Lavoro. Deve essere dichiarata l'eventuale iscrizione alla Camera di Commercio.

1.f) chi non ha ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice.

Tale requisito deve essere posseduto da tutti i componenti il nucleo familiare, come da art. 3, comma 4 della L.R. 10/2014, con riferimento al momento della presentazione della domanda nonché al momento dell'assegnazione, e devono permanere in costanza del rapporto.

1.g) chi non ha occupato senza titolo un alloggio di edilizia residenziale pubblica né è destinatario di decreto di rilascio di alloggio E.R.P. emesso ai sensi dell'art. 20 della L.R. n. 10/2014;

Tale requisito deve essere posseduto da tutti i componenti il nucleo familiare, come da art. 3, comma 4 della L.R. 10/2014, con riferimento al momento della presentazione della domanda nonché al momento dell'assegnazione, e devono permanere in costanza del rapporto.

2) Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita da coniugi, figli, affiliati e affidati con provvedimento del giudice con loro conviventi da almeno due anni.

Rientrano nel nucleo familiare anche i soggetti di seguito elencati:

a) conviventi more uxorio (condizione di due persone che convivono stabilmente senza aver contratto matrimonio) e unioni civili, come oggi disciplinati dall'art.1 della Legge n. 76 del 20 maggio 2016;

b) ascendenti, discendenti, collaterali fino al terzo grado;

c) affini fino al secondo grado e che dichiarano, nelle forme di legge, alla data di pubblicazione del bando, che la convivenza è finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale e che sono inseriti nello stesso stato di famiglia, da almeno due anni dalla data di pubblicazione del presente Bando di Concorso.

3) La Giunta Regionale, in sede di localizzazione di nuovi interventi, può stabilire particolari requisiti aggiuntivi per l'assegnazione di alloggi realizzati con finanziamenti destinati a specifiche finalità ovvero in relazione a peculiari esigenze locali.

ART.2

MODULISTICA, TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione al presente bando, devono essere compilate esclusivamente sul modulo di "Domanda di Partecipazione" predisposto dal Comune di Mesagne ed acquisibile dal sito internet Istituzionale nella sezione "Bandi di gara", all'indirizzo: <http://www.comune.mesagne.br.it> oppure presso l'Ufficio Patrimonio, sito in Via Roma 2, il martedì dalle ore 9:00 alle ore 11:00 e il giovedì dalle ore 16:00 alle ore 18:00.



La domanda di Partecipazione relativa al presente bando di concorso, debitamente compilata in ogni sua parte, nonché debitamente sottoscritta, deve contenere la copia del documento di identità in corso di validità del richiedente, deve essere corredata da tutta la necessaria ed idonea documentazione e deve indicare l'esatto indirizzo e recapito telefonico del richiedente.

La domanda di Partecipazione deve essere inviata entro il **09/04/2021 – ore 12:00**, a pena esclusione, con una delle seguenti modalità:

- per via telematica mediante indirizzo personale di posta elettronica certificata (PEC) ovvero di un proprio delegato alla trasmissione, al seguente indirizzo PEC urbanistica@pec.comune.mesagne.br.it ;
- a mezzo raccomandata A.R., entro il termine ultimo previsto, indicando sulla busta la seguente dicitura: “BANDO DI CONCORSO PER ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI ERP 2021” ;
- A mano all'Ufficio Protocollo del Comune di Mesagne – Via Roma, nr. 2 – Mesagne , indicando sulla busta la seguente dicitura: “BANDO DI CONCORSO PER ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI ERP 2021”.

Le domande spedite o consegnate, al protocollo dell'Ente oltre il termine previsto, non saranno considerate valide ai fini della partecipazione al presente bando e verranno pertanto archiviate.

Saranno escluse senza possibilità di riammissione le domande:

- a) non firmate;
- b) prive del documento di identità del richiedente in corso di validità salvo l'ipotesi in cui la domanda sia firmata digitalmente;
- c) pervenute al Protocollo comunale successivamente alla scadenza del termine previsto o inviate, tramite raccomandata A.R. dopo lo stesso termine.

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, non giunga a destinazione e/o integro in ogni sua parte entro le ore e il giorno fissato come termine ultimo per la presentazione delle domande.

Con la sottoscrizione della domanda il concorrente dichiara, sotto la sua responsabilità, di trovarsi nelle condizioni oggettive e soggettive in essa indicate e s'impegna a produrre, a richiesta, se necessario, l'idonea documentazione probatoria, anche del possesso dei requisiti, come previsto nel presente bando di concorso.

Le dichiarazioni mendaci, oltre a determinare la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, vengono punite ai sensi della legge penale e delle leggi speciali in materia di falsità degli atti.

ART.3

CONDIZIONI PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

Sulla base delle condizioni oggettive e soggettive dichiarate dal concorrente nella domanda sono attribuiti i seguenti punteggi, secondo il disposto dell'art. 5, comma 1, da a1) ad a16), della Legge Regionale n. 10/2014 e ss.mm.ii.:

a1) reddito del nucleo familiare, determinato con le modalità di cui all'articolo 21, della legge 457/1978 (vedi requisiti di ammissione al concorso punto 1.e), non superiore ai seguenti limiti:

- a) inferiore ad una pensione sociale (per il 2019 pari a € 5.953,87 annui): **punti 4**;
- b) inferiore ad una pensione minima INPS (per il 2019 pari a € 6.669,13 annui): **punti 3**.



c) inferiore ad una pensione minima INPS più una pensione sociale (per il 2019 pari a € 12.623,00 annui): **punti 2.**

Nota bene: La mancanza di reddito o lo stato di indigenza deve essere autocertificato ai sensi di legge. La falsa dichiarazione sugli stati prima riportati, comporta l'esclusione del richiedente dalla graduatoria.

a2) nucleo familiare composto da:

- a) da 3 a 4 unità: **punti 1**
- b) da 5 a 6 unità: **punti 2**
- c) da 7 ed oltre unità: **punti 3**

a3) famiglia monogenitoriale con uno o più minori a carico: **punti 2.**

a4) richiedenti che abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età alla data di presentazione della domanda, a condizione che vivano soli o in coppia, anche con eventuali minori a carico: **punti 1.**

a5) Giovani coppie - famiglia con anzianità di formazione non superiore a due anni alla data della domanda, ovvero la cui costituzione è prevista entro un anno e comunque prima dell'assegnazione dell'alloggio: **punti 1.**

Tale punteggio è attribuibile:

- a) purché nessuno dei due componenti abbia superato il trentacinquesimo anno di età;
- b) qualora la famiglia richiedente viva in coabitazione, occupi locali a titolo precario, dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata;

a6) presenza di disabili nel nucleo familiare: **punti 3.**

Ai fini dell'attribuzione del punteggio, si considera disabile il cittadino affetto da una diminuzione permanente della capacità lavorativa pari almeno al 75 %, ovvero, se minore, con certificazione di difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età o ipoacustici (legge 289/1990).

a7) nuclei familiari che rientrino in Italia o che siano rientrati da non più di dodici mesi dalla data di pubblicazione del bando per stabilirvi la loro residenza, emigrati, profughi: **punti 1.**

a8) richiedenti la cui sede lavorativa si trova ad una distanza superiore a 40 km da quella di residenza: **punti 1.**

Tale punteggio viene attribuito limitatamente alla graduatoria formata dal Comune nel quale il richiedente lavora.

a9) richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare da almeno due anni dalla data di pubblicazione del bando **in locali adibiti impropriamente ad alloggio** (baracche, case mobili, seminterrati, box, centri di raccolta, dormitori pubblici e simili) o comunque in ogni altro locale procurato a titolo precario dagli organi preposti all'assistenza pubblica, ovvero per sistemazione precaria a seguito di provvedimento esecutivo di rilascio che non sia stato intimato per inadempienza contrattuale: **punti 4.**

La condizione del biennio non è richiesta quando la sistemazione precaria derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o di imminente pericolo riconosciuto dall'autorità competente o da provvedimento esecutivo di sfratto.



a10) richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare da almeno due anni dalla data del bando in **alloggio antigienico**, ritenendosi tale quello privo di servizi igienici o con servizi non conformi a quanto previsto dal Decreto del Ministro della salute 5 luglio 1975 (*Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione*) o quello che per la sua struttura e originaria destinazione, secondo il titolo abilitativo edilizio rilasciato dal Comune, non era destinato ad abitazione: **punti 2.**

Nota bene:

- **I punteggi di cui alle lettere a9) e a10) non sono tra loro cumulabili.**
- **Il punteggio di cui alle lettere a9) e a10) non viene riconosciuto quando trattasi di locali impropriamente adibiti ad abitazione o antigienici, se tale condizione è stata accertata a favore di altro richiedente in occasione di precedente bando.**

a11) richiedenti che coabitino con il proprio nucleo familiare da almeno due anni dalla data del bando in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità: **punti 2.**

La condizione di biennio non è richiesta quando si tratti di sistemazione derivante da abbandono di alloggio a seguito di calamità, di imminente pericolo di crollo riconosciuto dall'autorità competente, di sistemazione di locali procurati a titolo precario dagli organi preposti all'assistenza pubblica o di provvedimento esecutivo di sfratto.

a12) richiedenti che abitino, alla data di pubblicazione del bando, con il proprio nucleo familiare in **alloggio sovraffollato** rispetto allo standard abitativo definito all'articolo 10 della L.R. 10/2014 e ss.mm.ii.):

- a) oltre 2 persone in più: **punti 1;**
- b) oltre 3 persone in più: **punti 2.**

a13) richiedenti fruitori di alloggio di servizio che devono rilasciare l'alloggio per trasferimento d'ufficio o per cessazione non volontaria diversa da collocamento a riposo: **punti 1.**

a14) richiedenti che devono abbandonare l'alloggio a seguito di ordinanze di sgombero o per motivi di pubblica utilità o per esigenze di risanamento edilizio, risultanti da provvedimenti emessi dall'autorità competente non oltre tre anni prima della data di pubblicazione del bando: **punti 6.**

a15) richiedenti che abitino in alloggio che deve essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto intimato per motivi diversi da immoralità, inadempienza contrattuale, di verbale di conciliazione giudiziaria, di provvedimento di collocamento a riposo di dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio purché il concorrente o altro componente il nucleo familiare non abbia stipulato un nuovo contratto di locazione per un alloggio adeguato: **punti 6.**

Non rientra nell'inadempienza contrattuale la morosità incolpevole legata a documentati significativi mutamenti delle condizioni economiche del nucleo familiare nell'anno di riferimento (così come definiti dall'art.2 del D.M. 14 maggio 2014).

a16) richiedenti che abitino in un alloggio il cui **canone locativo** incida in misura **non inferiore al 30 per cento** sul reddito annuo complessivo del nucleo familiare determinato ai sensi del comma 1, lettera e), dell'art. 3 della L.R. 10/2014 e ss.mm.ii. (vedi requisiti di ammissione al concorso punto e): **punti 1.**



Nota bene:

- **I punteggi di cui alle lettere a14) e a15) non sono tra loro cumulabili.**
- **Non sono cumulabili i punteggi di cui alle lettere a14) e a15), con a9), a10), a11), a12) e a13).**

In questi casi si sceglie il criterio che consente di ottenere il maggiore punteggio.

ART. 4

FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA – OPPOSIZIONE E RICORSI

Entro novanta giorni, dalla data di scadenza dei termini di partecipazione stabiliti nel bando, l'Ufficio Comunale competente provvederà a formulare la graduatoria provvisoria, sulla base dei punteggi attribuiti a ogni singola domanda e a pubblicarla nelle stesse forme in cui è stato pubblicato il bando, con l'indicazione dei modi e dei tempi per l'opposizione e del nome del funzionario Responsabile del Procedimento, nonché a darne comunicazione ad ogni singolo concorrente.

Per la tutela del diritto alla Privacy (regolamento UE n.679/2016) i nominativi dei richiedenti non saranno riportati nelle graduatorie (provvisoria e definitiva), ma sarà riportato il numero di Protocollo assegnato alla Domanda.

Entro trenta giorni, successivi alla data di scadenza del termine di pubblicazione della graduatoria provvisoria, gli interessati possono presentare richieste motivate e documentate di un parere della Commissione Provinciale di cui all'art. 42 della L.R. 10/2014 e ss.mm.ii., per il tramite dell'Ufficio Comunale competente. Il medesimo Ufficio, entro quindici giorni dalla data di presentazione della richiesta, trasmette la stessa, unitamente alle proprie controdeduzioni e ad ogni documento utile al rilascio del parere, alla Commissione suddetta.

La Commissione, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, esprime il proprio parere vincolante sulla graduatoria provvisoria.

L'Ufficio Comunale competente, entro i quindici giorni, successivi al ricevimento dell'ultimo parere rilasciato dalla Commissione Provinciale sulla graduatoria provvisoria, provvede all'approvazione e pubblicazione della graduatoria definitiva nelle stesse forme in cui è stato pubblicato il bando.

Della formazione di detta graduatoria definitiva, il Comune dà notizia alla struttura regionale competente, con indicazione del numero delle domande ammesse, del numero degli alloggi assegnati e del numero di alloggi eventualmente disponibili. Sulla base delle risultanze della graduatoria generale definitiva, verrà considerata l'eventuale riserva abitativa concessa dalla Regione Puglia ai sensi dell'art. 12 della L.R. 10/2014 e ss.mm.ii.

Per l'attribuzione dei punteggi di cui al presente bando il concorrente deve dichiarare nell'apposito modello di domanda, di trovarsi in una o più delle condizioni indicate e produrre la documentazione del caso.

Qualora il concorrente richieda il punteggio relativo ai locali impropriamente adibiti ad alloggio, ai locali antigiene, nonché ad alloggi sovraffollati, il Comune di Mesagne si riserva di effettuare appositi sopralluoghi con un preavviso massimo di tre giorni. La valutazione del punteggio sarà effettuata sulla scorta di quanto dichiarato nella domanda e dell'eventuale documentazione allegata.



Ai fini della collocazione in graduatoria, tra le domande che abbiano conseguito lo stesso punteggio, viene effettuato il sorteggio pubblico. La graduatoria che ha durata quadriennale, **sostituisce, a tutti gli effetti, quelle eventualmente precedenti**, e conserva la sua efficacia fino a quando non venga sostituita o aggiornata nei modi previsti nell'art. 7, della Legge Regionale n. 10/2014, cioè, mediante bandi di concorso integrativi.

A norma dell'art. 8, comma 4, della L.R. n.10/2014 e ss.mm.ii., gli organi preposti alla formazione delle graduatorie e alle assegnazioni, nonché gli enti gestori, possono espletare, in qualsiasi momento, accertamenti volti a verificare l'esistenza e la permanenza dei requisiti

ART. 5

GRADUATORIA DEFINITIVA

Il Comune, entro i quindici giorni successivi, al ricevimento dell'ultimo parere, rilasciato dalla Commissione Provinciale sulla graduatoria provvisoria, provvede all'approvazione e pubblicazione della graduatoria definitiva nelle stesse forme in cui è pubblicato il Bando. Della formazione di detta graduatoria definitiva, il Comune dà notizia alla struttura regionale competente, con indicazione del numero delle domande ammesse, del numero degli alloggi assegnati e del numero di alloggi eventualmente disponibili. La graduatoria definitiva viene approvata con Determinazione del Responsabile dell'Area IV Urbanistica – Patrimonio e viene pubblicata sull'Albo Pretorio del Comune di Mesagne per trenta giorni consecutivi e, contemporaneamente, né è inviata copia alla Regione. La nuova graduatoria sostituisce e annulla, a tutti gli effetti, qualsiasi graduatoria precedente.

ART. 6

GRADUATORIE SPECIALI

I richiedenti, appartenenti alle categorie speciali (richiedenti che abbiano superato il sessantesimo anno di età, giovani coppie e famiglie in costituzione, disabili), di cui ai punti a4), a5) e a6) dell'art.3, del presente Bando, oltre ad essere inseriti nella graduatoria generale permanente, sono collocati d'ufficio in graduatorie speciali, per ogni singola categoria, con il medesimo punteggio ottenuto nella graduatoria generale. Le graduatorie speciali così formate, sono valide **solo** ai fini dell'assegnazione di alloggi destinati in via prioritaria a specifiche categorie di cittadini, in caso di determinazione della Regione, o per espressa previsione di leggi di finanziamento.

Tali alloggi, non vengono computati nella quota di riserva, di cui all'articolo 12, della L.R. 10/2014 e ss.mm.ii.

ART. 7

VERIFICA DEI REQUISITI PRIMA DELL'ASSEGNAZIONE

Prima dell'assegnazione degli alloggi disponibili o che si rendano disponibili nel periodo di vigenza della graduatoria, verrà verificata la permanenza dei requisiti previsti per l'assegnazione.

Il mutamento dei requisiti, di cui all'articolo 5, comma 1, lettere da a1) ad a8), della L.R. 10/2014 e ss.mm.ii. fra il momento dell'approvazione della graduatoria e quello dell'assegnazione non influisce sulla collocazione in graduatoria, purché permangano i requisiti di cui alle lettere da a9) ad a16) del medesimo articolo e, per quanto attiene al requisito a15), purché il concorrente o



altro componente il nucleo familiare non abbia stipulato un nuovo contratto di locazione per un alloggio adeguato.

Il Comune, accertata la mancanza nell'assegnatario, di alcuno dei requisiti di cui al comma 2, dell'articolo 8 della L.R. 10/2014 e ss.mm.ii., avvia il procedimento di esclusione dalla graduatoria o di mutamento della posizione nella stessa del concorrente, dandone comunicazione a quest'ultimo, il quale, nei successivi quindici giorni, può proporre la richiesta di parere alla Commissione di cui all'art. 42 della L.R. 10/2014 e ss.mm.ii.

Il Comune può in qualsiasi momento, espletare accertamenti volti a verificare la permanenza e l'esistenza dei requisiti.

ART. 8

ASSEGNAZIONE E STANDARD DELL'ALLOGGIO

L'assegnazione, in locazione semplice, degli alloggi agli aventi diritto è effettuata dal Responsabile dell'Ufficio competente del Comune.

E' adeguato l'alloggio la cui superficie utile, determinata secondo i criteri, di cui all'articolo 22 della L.R. 10/2014, sia non inferiore a mq. 45. In rapporto alla dimensione del nucleo familiare, l'alloggio adeguato deve essere non inferiore a:

- a) 45 mq per nuclei familiari composti da una o due persone;
- b) 55 mq per nuclei familiari composti da tre persone;
- c) 70 mq per nuclei familiari composti da quattro persone;
- d) 85 mq per nuclei familiari composti da cinque persone;
- e) 95 mq per nuclei familiari composti da sei persone e oltre.

Sono ammesse assegnazioni in deroga qualora le caratteristiche dei nuclei familiari richiedenti in graduatoria o degli assegnatari interessati a eventuali cambi di alloggio non consentano, a giudizio del Comune e dell'ente gestore, soluzioni valide né ai fini della razionalizzazione dell'uso del patrimonio pubblico, né ai fini del soddisfacimento di domande con pari o più grave grado di bisogno.

ART. 9

SCELTA E CONSEGNA DEGLI ALLOGGI – CANONE DI LOCAZIONE

In caso di disponibilità di più alloggi da assegnare nello stesso arco temporale, anche a seguito di nuovi interventi costruttivi che si concludono nel tempo di vigenza della graduatoria, il Comune, di intesa con l'ente gestore, entro trenta giorni dalla data di comunicazione dà notizia agli aventi diritto dell'avvenuta assegnazione, indicando il giorno e il luogo per la scelta dell'alloggio.

La scelta dell'alloggio, nell'ambito di quelli individuati secondo lo standard abitativo, è effettuata dall'assegnatario o da suo delegato tra quelli proposti.

In caso di mancata presentazione, l'assegnatario decade dal diritto di scelta.

Gli assegnatari scelgono gli alloggi nell'ordine di precedenza, stabilito dalla graduatoria, nel rispetto comunque dei parametri di cui all'articolo 10, comma 2, della L. R. 10/2014.



I concorrenti utilmente collocati in graduatoria non possono rifiutare l'alloggio a essi proposto se non per gravi e documentati motivi, da valutarsi da parte del Comune competente all'assegnazione.

In caso di mancata scelta non adeguatamente motivata, il Comune dichiara la decadenza dall'assegnazione, previa diffida all'interessato ad accettare l'alloggio propostogli.

Ove le giustificazioni siano ritenute valide, l'interessato non perde il diritto all'assegnazione e alla scelta tra gli alloggi che siano successivamente ultimati o comunque si rendano disponibili entro i termini di validità della graduatoria ove è utilmente collocato.

Il contratto di locazione semplice è stipulato tra l'assegnatario dell'alloggio e l'ente gestore che consegna i regolamenti all'assegnatario stesso e comunica al Comune interessato la data di consegna degli alloggi e il nominativo dell'assegnatario.

L'alloggio, deve essere occupato stabilmente dall'assegnatario, entro trenta giorni dalla data di consegna. In caso di lavoratore emigrato all'estero il termine è elevato a sessanta giorni.

La mancata occupazione, entro il termine indicato, comporta la decadenza dall'assegnazione dichiarata ai sensi dell'articolo 17 della L.R. 10/2014.

Il contratto di locazione sarà stipulato su quello tipo approvato dalla Giunta Regionale, sentiti gli enti gestori e le organizzazioni sindacali confederali, degli inquilini e assegnatari maggiormente rappresentative a livello regionale, sottoposto alla disciplina della LR 10/2014 e ss.mm.ii. Qualora la Giunta Regionale, dovesse adottare modifiche, al contratto tipo di locazione già approvato, l'ente gestore predisporrà il nuovo contratto e lo comunicherà all'assegnatario.

Il contratto tipo contiene:

- a) il verbale dello stato dell'alloggio al momento della consegna e il prospetto per il canone di locazione;
- b) i diritti e i doveri degli occupanti l'alloggio;
- c) le norme che disciplinano il subentro degli aventi diritto nell'assegnazione e nel contratto;
- d) le modalità di pagamento e di aggiornamento del canone e delle quote accessorie, delle eventuali indennità di mora e della misura degli interessi moratori e delle eventuali ulteriori sanzioni e penalità applicabili;
- e) l'obbligo di assunzione, da parte dell'assegnatario, degli oneri derivanti dall'istituzione della autogestione delle parti e dei servizi comuni;
- f) l'indicazione analitica degli oneri di manutenzione ordinaria a carico dell'assegnatario;
- g) le cause di risoluzione dei rapporti di locazione, di annullamento e decadenza dell'assegnazione;
- h) le norme che regolano la mobilità.

Il canone di locazione degli alloggi sarà determinato sulla base di quanto disposto dalla Legge Regionale 10/2014 al Capo III "canoni alloggi edilizia residenziale pubblica".

ART. 10

AGGIORNAMENTO DELLE GRADUATORIE DI ASSEGNAZIONE E BANDI SPECIALI

E' facoltà del Comune di Mesagne, sulla base delle specifiche condizioni locali, pubblicare bandi integrativi nell'arco del quadriennio di validità della graduatoria, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 10/2014..



ART. 11

RISERVA ALLOGGI

In deroga ai programmi di intervento già approvati, la Giunta Regionale, i Comuni e gli enti gestori possono riservare un'aliquota degli alloggi compresi in detti programmi e non superiore al 25 per cento al fine di provvedere alla sistemazione abitativa di nuclei familiari in dipendenza di sopraggiunte necessità quali:

- a) pubbliche calamità;
- b) sgombero di unità abitative di proprietà pubblica da sottoporre a lavori di recupero edilizio per effettuare i quali venga riconosciuta dall'organo competente la necessità di sgombero;
- c) gravi motivi di pubblica utilità;
- d) sfratti nelle condizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della LR 10/2014;
- e) assistenza alloggiativa alle donne e agli eventuali figli minori, che versino nella necessità, adeguatamente documentata, di abbandonare l'alloggio in quanto vittime di violenze o di maltrattamenti e che si trovino nell'impossibilità di rientrare nell'abitazione originale.

Anche per le assegnazioni degli alloggi riservati devono sussistere i requisiti prescritti, salvo che non si tratti di sistemazione provvisoria, che non può eccedere la durata di due anni. Sono esclusi, in ogni caso, da tale sistemazione coloro i quali superano il doppio del reddito previsto per l'assegnazione. I contratti, relativi alle sistemazioni provvisorie, sono stipulati dall'ente gestore e hanno durata pari al periodo di occupazione provvisoria dell'alloggio.

Nel caso in cui il beneficiario della riserva sia già assegnatario di alloggi di edilizia residenziale pubblica i requisiti richiesti sono quelli per la permanenza.

ART. 12

ANNULLAMENTO DELL'ASSEGNAZIONE

L'annullamento dell'assegnazione è disposto con provvedimento del Comune di Mesagne nei seguenti casi:

- a) per assegnazione avvenuta in contrasto con le norme vigenti al momento dell'assegnazione medesima;
- b) per assegnazione avvenuta sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni false.

In presenza delle condizioni di cui innanzi, comunque accertate dal Comune e/o dall'ente gestore prima della consegna dell'alloggio o nel corso del rapporto di locazione, il Comune comunica all'interessato l'avvio del procedimento di annullamento dell'assegnazione dandone contemporanea notizia all'ente gestore.

Entro il termine di quindici giorni, dalla data di comunicazione di avvio del procedimento di annullamento, l'interessato può proporre richiesta motivata di un parere alla Commissione provinciale per il tramite dell'ufficio comunale competente.

Il medesimo ufficio, entro quindici giorni dalla data di richiesta di parere, trasmette la stessa, unitamente alle proprie controdeduzioni e ogni altro documento utile al rilascio del parere, alla Commissione.

La Commissione, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento del ricorso, rende il proprio parere vincolante.



Entro quindici giorni, dalla data di ricevimento del parere, l'ufficio comunale competente conclude il procedimento conformandosi allo stesso parere.

L'annullamento dell'assegnazione, avvenuto nel corso del rapporto di locazione, comporta la risoluzione di diritto del contratto.

Il provvedimento di annullamento deve contenere il termine per il rilascio dell'alloggio, non superiore a sei mesi, e costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio.

ART. 13

DECADENZA DELL'ASSEGNAZIONE

La decadenza dall'assegnazione viene dichiarata dal Comune, anche su proposta dell'ente gestore, nei casi in cui l'assegnatario:

- a) non occupi l'alloggio nel termine indicato all'atto della consegna di cui all'articolo 11 della L.R. 10/2014;
- b) abbia ceduto o sublocato, in tutto o in parte, l'alloggio assegnatogli;
- c) non abiti stabilmente nell'alloggio assegnato o ne muti la destinazione d'uso;
- d) abbia adibito l'alloggio ad attività illecite o immorali;
- e) perda i requisiti prescritti per l'assegnazione, salvo quanto indicato all'articolo 18, della L.R. 10/2014;
- f) fruisca di un reddito annuo complessivo per il nucleo familiare superiore al limite stabilito per la permanenza.

Per il procedimento di decadenza si applicano le disposizioni dettate per l'annullamento dell'assegnazione.

La decadenza dall'assegnazione comporta la risoluzione di diritto del contratto e il rilascio immediato dell'alloggio.

Il Comune può concedere, solo una volta, un termine non eccedente i sei mesi per il rilascio dell'immobile.

Il provvedimento di decadenza deve contenere l'avviso che, in caso di inottemperanza all'intimazione di rilascio dell'alloggio nei termini assegnati, oltre l'esecuzione dell'ordinanza, sarà irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura stabilita dalla Giunta Regionale.

ART. 14

INFORMATIVA IN MATERIA DI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018, attuativo del Regolamento UE n. 679/2016, la raccolta dei dati personali di cui al presente bando persegue finalità istituzionali e riguarda adempimenti di legge e di regolamento. I dati acquisiti formeranno oggetto di trattamento sulla base della normativa soprarichiamata.

Il trattamento di tali dati avviene tramite l'inserimento in banche dati automatizzate e/o l'aggiornamento di archivi cartacei. I dati personali sono trattati senza il consenso espresso (art.6



del succitato regolamento UE) per le finalità esplicitate. Le informazioni in tal modo raccolte possono essere aggregate, incrociate ed utilizzate cumulativamente. La comunicazione dei dati è necessaria ai fini delle formazioni delle graduatorie.

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Mesagne con sede in via Roma n. 2 – Mesagne.

Il titolare tratterà i dati personali dei richiedenti per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra, nei limiti dei termini prescrizionali di legge.

L'interessato può accedere in qualsiasi momento ai dati che lo riguardano e che sono nel possesso del Comune di Mesagne scrivendo all'ufficio di riferimento, così come può esercitare il diritto, in presenza dei requisiti di legge, a chiedere la rettifica dei dati inesatti o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento o la loro opposizione, oltre al diritto alla portabilità dei dati, salvi comunque gli obblighi di legge e di contratto e il diritto di proporre reclamo ad un ad una Autorità di Controllo. Il conferimento dei dati per le finalità sopraindicate è obbligatorio in quanto necessario per la conclusione e/o l'esecuzione di obblighi contrattuali o amministrativi; la mancata comunicazione dei dati comporta, pertanto, l'impossibilità di adempiere a tali obblighi.

ART. 15

DISPOSIZIONI FINALI

Il Responsabile del procedimento è l'Arch. Marta CALIOLO – Responsabile dell'Area IV Urbanistica - Patrimonio.

Per chiarimenti ed informazioni potrà essere contattato l'Ufficio Patrimonio – tel. 0831 732254.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente bando si rimanda alle disposizioni vigenti in materia di Edilizia Residenziale Pubblica ed in particolare a quelle contenute nella Legge Regionale n. 10/2014 e ss.mm.ii.

Dalla Residenza Municipale, lì 12 Febbraio 2021

Il Responsabile dell'Area IV Urbanistica
Arch. Marta CALIOLO